

PROT. N. 5880  
Raccomandata

Brindisi, li' 16-6-97

111 03 016 4548/0 CASALE ANTONIO  
VIA DON ORONZO ELIA  
72013 Ceglie Messapica

346916

OGGETTO : Legge Regionale n. 54 del 20/12/1984 - Art. 15 -  
Assegnazione alloggio di E.R.P. nel comune di CEGLIE MESSAPICA

Il Comune di CEGLIE MESSAPICA con deliberazione N. 3280 in data 18.2.97 ha dichiarato la S.V. assegnatario di un alloggio di E.R.P., realizzato da questo Istituto in codesto Comune, a sensi della Legge 11-03-1988, n.67.

In dipendenza di cio', in data 12 dicembre 1996, a seguito delle relative operazioni, effettuate a sensi dell'art. 13 della legge regionale n.54/84, la S.V. ha scelto l'alloggio sito in CEGLIE MESSAPICA

lotto 16 scala F piano 1 interno 4 di mq. 94,29 .

Conseguentemente, la S.V. dovra' stipulare con questo I.A.C.P. il relativo contratto di locazione ed a tal uopo si comunica quanto segue :

- 1) Il canone di locazione oggettivo dell'alloggio, determinato ai sensi dell'art.32 della legge regionale n.54/84, ammonta a L. 260.145 mensili;
- 2) Il canone di locazione soggettivo dell'alloggio, determinato a sensi dell' art. 33 della legge regionale n.54/84, sulla base del reddito complessivo familiare, ammonta a L. 260.145 mensili;
- 3) Il deposito cauzionale infruttifero, costituito a garanzia degli obblighi contrattuali, corrispondenti a n.2 (due) mensilita' di canone oggettivo, ammonta a L. 520.290 .
- 4) La decorrenza della locazione avra' luogo dal 1/ 6/97 .

Cio' premesso, questo Istituto invita la S.V. a presentarsi il giorno 27.6.97 alle ore 9,00 presso l'Ufficio Casa del Comune di CEGLIE MESSAPICA per la stipula, unitamente al proprio coniuge, del contratto di locazione. Entrambi dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. Inoltre, la S.V. dovra' consegnare al funzionario incaricato da questo Ente n. 10 (dieci) marche da bollo da L. 20.000 (ventimila), che saranno apposte sul contratto in parola, nonche' esibire la ricevuta del c.c. postale prestampato ed allegato alla presente.

Si comunica, infine, che il pagamento dei canoni mensili di locazione dovra' essere effettuato, utilizzando i bollettini di c.c. postale prestampati e forniti da questo I.A.C.P. all'atto della stipula del contratto di locazione, entro il mese di riferimento e, comunque, non oltre il quinto giorno del mese successivo, pena l'applicazione della mora per ritardato pagamento nei modi e nei termini di legge.

Peraltro, questo Istituto ritiene opportuno far presente sin d'ora che, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20-12-1984, n.54, la morosità, se superiore ai due mesi, costituisce causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
( Dott.Ing. Augusto Delli Santi)

Allegato N.1 bollettino di versamento